

Scheda n. 4

Il fondo monetario internazionale

Sommario

Capitolo primo.	Origini e Sviluppo
Capitolo secondo.	Obiettivi
Capitolo terzo.	Organi
Capitolo quarto.	Tipologie di aiuto
Capitolo quinto.	Le politiche
Capitolo sesto.	Conclusioni

^^^^^^^^^^^^^^

CAPITOLO PRIMO - ORIGINI E SVILUPPO

Il fondo è una agenzia specializzata delle Nazioni Unite, costituita per incoraggiare la cooperazione e la consultazione monetaria internazionale.

Il Fondo Monetario Internazionale, insieme alla BIRD (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo), è nato dall'Atto Finale del Congresso Finanziario e Monetario delle Nazioni Unite, tenutosi a Bretton Woods (New Hampshire - USA) nel luglio 1944, con l'intervento dei rappresentanti di 44 paesi.

Secondo la "divisione del lavoro", tra le due istituzioni, decisa a Bretton Woods, le attività del Fondo furono inizialmente concepite per fornire assistenza a temporanei squilibri nella Bilancia dei pagamenti, mentre la BIRD fu essenzialmente costituita per progetti a lungo termine di finanza dello sviluppo economico.

Gli Articoli dell'Accordo del Fondo vennero approvati nel dicembre 1945, quando 35 paesi, le cui quote ammontavano all'80% delle risorse del Fondo, depositarono la loro ratifica dell'Accordo di Bretton Woods.

Il Fondo iniziò ad operare a Washington nel marzo 1947.

I membri originari del Fondo comprendevano i paesi partecipanti al Congresso di Bretton Woods, i quali accettarono, entro un limite di tempo prestabilito, gli Articoli dell'Accordo; 39 dei 44 paesi divennero membri originari, poi l'URSS restò l'unica importante eccezione.

L'associazione al Fondo, che è un requisito per far parte come membro alla BIRD, riunisce, alla data del marzo 2006, 184 paesi del mondo, con stadi di sviluppo economico molto diversi.

Tra i Paesi non membri devono essere menzionati Cuba, Corea del Nord, Taiwan, poiché quest'ultimo è stato riannesso nella Repubblica Popolare Cinese nel 1980. La Svizzera è il primo Paese che fa parte del Fondo ma non delle Nazioni Unite.

Un accordo di Associazione Speciale fu firmato tra il Fondo e l'URSS nell'ottobre 1991 dove, successivamente alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, le 15 Repubbliche si resero disponibili alla partecipazione al Fondo e in un secondo momento entrarono a far parte di esso e della Banca Mondiale.

CAPITOLO SECONDO - OBIETTIVI

Il Fondo promuove la cooperazione internazionale e la stabilizzazione delle valute, per facilitare l'espansione e l'equilibrata crescita del commercio mondiale e per aiutare i paesi membri che incontrano temporanee difficoltà nei pagamenti esteri. Assolve a compiti di consulenza, funzioni finanziarie e di regolamento, con la prospettiva di garantire un sistema finanziario globale stabile e una crescita economica sostenibile.

I propositi originari del Fondo furono:

- fornire l'apparato per la consultazione e la collaborazione sui problemi monetari internazionali;
- promuovere la stabilità dei cambi;
- mantenere ordinatamente la disposizione di cambio fra i paesi membri;
- evitare la svalutazione competitiva dei cambi;
- assistere alla costruzione di un sistema multilaterale dei pagamenti nel rispetto delle transazioni correnti tra i membri e nell'eliminazione delle restrizioni di cambio estero che impedisce la crescita del commercio internazionale;
- creare risorse disponibili ai membri, sotto adeguate salvaguardie, per renderli capaci di correggere squilibri nella bilancia dei pagamenti senza ricorrere a misure distruttive della ricchezza internazionale o nazionale;
- accorciare la durata e diminuire il grado di disequilibrio nelle bilance dei pagamenti internazionali dei membri.

CAPITOLO TERZO - ORGANI

3.1 Il Consiglio dei Governatori

Il Consiglio dei Governatori è composto da un membro rappresentante e da uno supplente nominato da ciascuno Stato membro. Ogni governatore dispone di un numero di voti in relazione alla quota versata dallo Stato che lo ha nominato, cioè 250 voti per ogni Stato, più un voto aggiuntivo per ogni frazione della sua quota equivalente a 100.000 diritti speciali di prelievo.

In linea di principio il Consiglio dei Governatori esercita tutte le competenze attribuite al Fondo, con la possibilità di delegarne buona parte al Consiglio di Amministrazione.

Esistono delle funzioni comunque non delegabili che vengono esercitate attraverso la deliberazione di una maggioranza semplice o qualificata computata in base a voti espressi che escludono assenze ed astensioni. Esistono competenze che per essere esercitate richiedono maggioranze del 70% e dell'85%.

Il Consiglio dei Governatori procede almeno una volta ogni 5 anni ad un esame generale della quota degli Stati membri e può proporre le revisioni che giudica adeguate. Può egualmente decidere la modifica delle quote su domanda di uno degli Stati membri. In nessun caso la quota può essere

modificata senza il consenso dello Stato interessato. In questo caso la maggioranza richiesta è dell'85%.

Tra i Paesi membri, gli USA restano di gran lunga i maggiori azionisti del Fondo detenendo il 17.8% del totale dei voti, seguiti da Germania e Giappone con il 5.6% ciascuno, Francia e Inghilterra detengono ognuno il 5% e l'Arabia Saudita il 3.5%. Anche per l'espulsione di uno Stato membro serve la maggioranza dell'80% dei voti (e la maggioranza dei governatori).

3.2 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 24 amministratori.

I cinque principali azionisti – USA, GIAPPONE, GERMANIA, FRANCIA e REGNO UNITO, hanno ciascuno un proprio amministratore.

Hanno ciascuno un proprio amministratore anche CINA, RUSSIA ed ARABIA SAUDITA.

Gli altri 16 amministratori sono eletti ogni due anni e rappresentano ciascuno gruppi di paesi.

Ad esempio nel 2006 un amministratore italiano, Arrigo SADUN, rappresenta oltre l'Italia anche l'Albania, la Grecia, Malta, il Portogallo, San Marino e Timor-Leste

Ogni amministratore nominato di diritto dispone del numero di voti attribuiti allo Stato che lo ha nominato, mentre ogni amministratore eletto dispone di un numero di voti pari alla somma dei voti appartenenti agli Stati che lo hanno eletto.

Quindi l'amministratore nominato per gli Stati Uniti dispone di 371,743 voti pari al 17,16% di voti del consiglio.

L'amministratore italiano dispone di 90,968 voti, pari al 4,18 % che sono la somma dei voti dell'Italia (70,805), l'Albania (0,737), la Grecia (8,480), Malta (1,270), il Portogallo (8,924), San Marino (0,420) e Timor-Leste (0,322).

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della conduzione generale del Fondo; non ha competenza diretta ed esercita tutti i poteri che il Consiglio dei Governatori gli ha delegato.

3.3 Il Direttore generale

Il Direttore generale è eletto per 5 anni dal Consiglio di Amministrazione. Non può essere né un governatore, né un amministratore; presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità dei voti espressi; può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, senza diritto di voto.

Il Direttore generale è il capo dei servizi amministrativi del Fondo, gestisce gli affari correnti, sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione e procede alla nomina e al licenziamento dei funzionari del Fondo, sotto il controllo generale del Consiglio di Amministrazione.

Egli svolge in concreto un ruolo di notevole importanza, esercitando funzioni amministrative, consultive e rappresentative.

Secondo una pratica consolidata, a Direttore generale del Fondo è eletto un cittadino dell'Unione Europea, mentre un cittadino statunitense è nominato a presidente della Banca Mondiale.

3.4 Il Collegio

Viene istituito con una deliberazione del Consiglio dei Governatori, adottata con una maggioranza dell'85%.

I membri sono nominati in misura e con modalità analoghe a quelli degli amministratori. Infatti ogni Stato che nomina un amministratore ed ogni gruppo di Stati che elegge un amministratore designa un membro del Collegio (Councillor) ed un supplente e può nominare fino a 7 associati (Associates).

Ogni membro deve essere anche o governatore del Fondo o un ministro di uno Stato membro.

Il Collegio è titolare di competenze dirette che gli sono conferite dal secondo emendamento dello Statuto, in particolare la gestione del sistema monetario internazionale, il funzionamento continuo del processo di riequilibrio della Bilancia dei pagamenti, l'evoluzione della liquidità internazionale, l'esame dell'evoluzione del trasferimento delle risorse reali ai paesi in via di sviluppo, l'esame delle proposte di modifica dello Statuto.

3.5 Il Comitato interinale del Consiglio dei Governatori per il Sistema Monetario Internazionale

Ha struttura simile a quella del Consiglio di Amministrazione: si compone di membri nominati da ogni Stato che ha il diritto di designare un amministratore e da ogni gruppo di membri del Fondo che hanno eletto un amministratore all'ultima elezione.

La funzione principale del Comitato interinale consiste nell'assistere il Consiglio dei Governatori sulla gestione e sulla sorveglianza del sistema monetario internazionale.

CAPITOLO QUARTO - TIPOLOGIE DI AIUTO

4.1 Diritti di prelievo

Consistono in un acquisto, da parte di uno Stato membro, di moneta straniera o di diritti speciali di prelievo, come corrispettivo versato dell'equivalente ammontare della propria moneta, oltre al pagamento di una commissione. Tali acquisti sono denominati "prelievi". Lo Stato, che ha effettuato prelievi, è obbligato ad una operazione inversa, cioè a riacquistare la propria moneta entro un determinato termine. Non si tratta quindi di un prestito, bensì di una vendita a termine.

Il vantaggio per lo Stato acquirente è di ottenere moneta utilizzabile per i pagamenti internazionali senza dover dare in cambio né oro, né altre valute delle proprie riserve. Lo scopo del meccanismo è evidente: si tratta di consentire una rapida acquisizione di risorse per gli Stati che, in temporanea difficoltà nei pagamenti con l'estero, potrebbero essere indotti a porre restrizioni valutarie o a modificare la parità dei cambi.

L'operazione è sottoposta a numerose condizioni. In linea generale, l'utilizzazione delle risorse del Fondo deve essere conforme alle disposizioni dello Statuto e alle relative politiche adottate. In particolare lo Stato deve dichiarare che la sua Bilancia dei pagamenti o le sue riserve, o l'evoluzione delle sue riserve, rende il prelievo necessario; lo Stato non deve essere dichiarato escluso dall'utilizzo delle facilitazioni accordate dal Fondo. Sul piano quantitativo, ogni Stato non può prelevare più del 200% della sua quota parte. Quest'ultimo limite è stato ampiamente derogato a favore di diversi Stati, ed in particolare di quelli in via di sviluppo.

Il riacquisto deve avvenire entro 3 o 5 anni, ed esso è obbligatorio quando lo stock della moneta locale, in essere presso il Fondo, supera del 10% la quota di rispettiva pertinenza.

Al sistema originario sono stati introdotti vari correttivi specialmente in tre direzioni, per attribuire maggiore automaticità ai prelievi, per snellire le procedure, per superare i limiti quantitativi previsti per i prelievi e quelli temporali per il riacquisto.

Per attribuire maggiore automaticità fu attuata una modifica alla disciplina delle quote versate in oro (oggi in diritti speciali di prelievo). Originariamente per ogni prelievo era necessario l'assenso del Fondo. Dal 1962 invece, si instaura una prassi secondo cui i prelievi effettuati fino all'ammontare della quota di riserva, hanno un automatismo di fatto. Naturalmente la quota viene ridotta a zero, cessa per gli Stati il diritto di ricorrere al Fondo in maniera automatica. La tecnica, per utilizzare i diritti di prelievo, è stata snellita con l'introduzione di un sistema simile a quello delle tecniche bancarie di apertura di credito accordate sino ad un determinato ammontare ed utilizzabili a richiesta (Stand by Arrangements). A differenza dei diritti di prelievo che riguardano somme totalmente utilizzate, gli stand by possono non essere utilizzati nel loro ammontare totale. L'aiuto viene però fornito soltanto attraverso impegno scritto (letter of intent), assunto nei confronti del Fondo, dallo Stato o dai suoi organi responsabili, circa le misure di politica economica interna che si intende mettere in atto. Le misure contenute nella letter of intent (la cui natura è controversa dal punto di vista giuridico) sono gradatamente più incisive e vincolanti a seconda dell'ammontare delle tranche che lo Stato intende utilizzare.

Infatti ogni Stato membro può prelevare senza condizioni una prima tranche pari al 25% della quota. Successivamente lo Stato, in difficoltà con la Bilancia dei pagamenti, può prelevare quattro "credit tranches". Per prelevare la prima è necessario dimostrare che sta facendo degli sforzi ragionevoli per riequilibrare la Bilancia dei pagamenti; per le successive, invece, lo Stato richiedente si impegna a rispettare condizioni via via più impegnative in riferimento al tipo di politica (monetaria, creditizia, fiscale, commerciale) per riequilibrare la Bilancia dei pagamenti. Sono previsti anche indicatori e unità di controllo per verificare l'applicazione delle norme concordate. Naturalmente l'utilizzo delle tranche più elevate, e quindi l'assunzione dei vincoli sui programmi di politica economica interna, avviene tramite gli stand by, la cui valuta di acquisto è utilizzabile a rate nel corso di un periodo di tempo, inizialmente di un anno, ma successivamente prorogabile. Il limite della quota può essere superato in diversi casi, così come possono essere superati i limiti per il riacquisto. Ad esempio nel caso di finanziamenti compensatori delle fluttuazioni, delle esportazioni, di finanziamenti dei cosiddetti "stock regolatori", di finanziamenti a medio termine (extended fund facilities).

4.2 I finanziamenti compensatori delle fluttuazioni delle esportazioni

Si tratta di finanziamenti che possono essere erogati in caso di caduta dei prezzi delle materie prime esportate in particolare dai paesi in via di sviluppo, dovute a fluttuazioni dei cambi o eccezionalmente a calamità naturali. Gli Stati hanno il diritto di effettuare prelievi fino al 100% della loro quota, per compensare la differenza di valore dei prodotti esportati. La procedura è

più semplice di quella prevista per i diritti speciali di prelievo: gli Stati si obbligano però a cooperare con il Fondo per eliminare, se possibile, squilibri della loro bilancia dei pagamenti.

4.3 Finanziamenti del cosiddetto "stock regolatore"

Il loro compito è quello di intervenire sul mercato per far rispettare il prezzo fissato dai rispettivi Consigli internazionali, organismi creati nell'ambito dagli accordi regolatori dei prodotti di base (attualmente stagno, cacao, zucchero).

Prima di concedere il finanziamento richiesto, il Fondo ha la possibilità di valutare se l'accordo sul prodotto di base, i cui organi richiedono l'aiuto, si attua in modo economicamente sano ed i prezzi non siano stati manipolati attraverso accordi di cartello o associazioni tra produttori. I prelievi possono avvenire fino al 50% della quota dello Stato in questione.

4.4 I finanziamenti a medio termine (extended fund facilities)

Sono stati istituiti per aiutare gli Stati in difficoltà economiche di tipo strutturale (particolarmente paesi in via di sviluppo), che non possono essere risolte nel periodo normale di utilizzazione degli aiuti del Fondo.

Gli aiuti, concessi sotto forma di stand by, dovranno essere rimborsati entro un termine da 4 a 10 anni; sono condizionati dall'approvazione, da parte del fondo, di un programma completo e dettagliato delle politiche o delle misure previste per porre rimedio alle difficoltà di struttura.

Il programma può essere suddiviso in diverse parti, ciascuna delle quali si riferisce ad un dato sottoperiodo dell'intervallo di tempo globale preso in considerazione. L'ammontare di questa tipologia di aiuti non deve superare il 140% delle quote di pertinenza del paese membro.

4.5 Supplementary financing facility

Finanzia, attraverso risorse prese a prestito, squilibri esterni che, per ciascun paese, sono sovradimensionati in confronto alla quota di rispettiva pertinenza.

A partire dalla fine del 1980, l'ammontare massimo disponibile per ciascun membro, in virtù delle tranches di credito, dell'extended facility e dello supplementary financing facility, è stato portato al 150% della quota per tre anni (il che equivale al 450%).

I prelievi cumulativi non devono eccedere il 600% della quota. Questi limiti possono essere rivisti alla luce delle risorse che il Fondo riesce a procurarsi attraverso operazioni di prestito.

4.6 Lo sportello petrolifero

Era un meccanismo per aiutare gli Stati con passivi della Bilancia dei pagamenti, dovuti all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Il Fondo prendeva a prestito dagli Stati esportatori di petrolio o con la Bilancia dei pagamenti in attivo, somme in dollari o in moneta locale, e le metteva a disposizione degli Stati che avevano difficoltà per i pagamenti esteri. Gli Stati che utilizzavano il credito dovevano presentare al Fondo un programma di economia del loro consumo petrolifero e l'eventuale utilizzazione di altre fonti di energia, impegnandosi a non introdurre o intensificare restrizioni alle transazioni internazionali correnti ed a non ricorrere a svalutazioni nazionali competitive.

CAPITOLO QUINTO - LE POLITICHE

5.1 La stabilità monetaria

Prima del secondo emendamento, ogni stato membro era obbligato a stabilire una valuta paritaria, espressa in oro o in dollari e poteva modificare la valuta solo con l'obiettivo di correggere un "disequilibrio fondamentale". Si doveva consultare in anticipo il Fondo Monetario Internazionale. Esso accertava se il cambio proposto eccedeva il tasso originale del 10% ed esprimeva il suo parere entro una data stabilita (es. 72 ore per tassi maggiori di 10% e minori del 20%).

Secondo la nuova disciplina, lo scopo essenziale del SMI è di fornire una struttura che facilita lo scambio di beni, servizi, capitale e che sostiene la crescita economica; in aggiunta al principale obiettivo che è lo sviluppo, condizione necessaria per la stabilità finanziaria ed economica.

I paesi membri devono collaborare con il Fondo e con gli altri membri allo scopo di assicurare regolarmente accordi di cambio e di promuoverne un sistema stabile. Ciò implica obblighi di rispetto delle politiche economiche e finanziarie, domestiche e internazionali. Ogni membro deve evitare di manipolare i tassi di cambio allo scopo di prevenire aggiustamenti della Bilancia dei pagamenti o di guadagnare un vantaggio competitivo sleale.

Il Fondo può raccomandare accordi generali sui cambi, concordi con lo sviluppo del SMI ma senza limitare la libertà di ciascun membro di scegliere un altro accordo coerente con la normativa in vigore.

Pertanto allo scopo di sovrintendere l'effettiva operatività del SMI e l'adesione di ciascun membro ai suoi obblighi, ciascun stato membro si impegna a fornire al Fondo le informazioni necessarie per tale sorveglianza.

Nel 1947 il tasso di cambio artificiale tra il dollaro e la sterlina comportava uno stimolo alle esportazioni dei paesi dell'Europa occidentale verso l'Inghilterra e una inibizione di quelle verso gli USA. Di conseguenza si verificò in tali Paesi un surplus di sterline rispetto ad un deficit di dollari. Per rimediare a questa situazione, la Francia stabilì un libero mercato per la sterlina e per il dollaro nel 1948 (apprezzando il franco rispetto alla sterlina e svalutandolo rispetto al dollaro). Gli esportatori francesi verso l'Inghilterra furono, perciò, obbligati a convertire i processi delle loro vendite nella moneta nazionale al tasso ufficiale, mentre gli esportatori verso gli USA godevano di condizioni più favorevoli. Quindi le esportazioni verso l'Inghilterra furono frenate e quelle verso gli USA incoraggiate. Così fu vantaggioso per gli esportatori inglesi di certi prodotti verso gli USA, predisporre di passare prima attraverso la Francia, valendo i dollari più della sterlina sul mercato francese che su quello di Londra. Il Fondo protestò contro questo sistema e il 16 ottobre 1948 privò la Francia del diritto di godere di ulteriori finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale (esteso fino al 1954).

Dopo numerosi casi di comportamenti sleali di politica monetaria, il Fondo definì la sua impostazione riguardo la molteplicità delle pratiche monetarie.

La ratifica venne accordata per un periodo di circa un anno, stabilendo pratiche temporanee e negando ai membri un vantaggio competitivo sleale.

Si ricorda ancora il 15 agosto del 1971 quando gli Stati Uniti sospesero la convertibilità del dollaro in oro e gli altri paesi permisero alle loro monete di fluttuare. Il Gruppo dei 10 il 18 dicembre dello stesso anno raggiunse l'accordo sul riallineamento delle valute attraverso svalutazioni o rivalutazioni delle stesse. Nello stesso giorno il Fondo aumentò i margini di fluttuazione per i tassi di cambio.

Il 29 aprile 1977 il Fondo adottò i principi per la guida delle politiche sui tassi di cambio dei membri stabilendo che:

- a) deve essere evitata ogni tipo di manipolazione dei tassi o del SMI;

- b) l'intervento sul mercato dei cambi è obbligatorio se necessario in condizioni di disordine;
- c) deve essere tenuto conto degli interessi dei singoli stati.

Accordi sul tasso di cambio. Il **30 settembre 1996** è stato possibile distinguere le seguenti categorie di paesi nell'ottica di accordi sui tassi di cambio:

- 21 paesi, le cui valute sono stabilmente sul dollaro, incluse l'Argentina, l'Iraq e la Repubblica della Siria;
- 14 paesi africani stabilizzati sul franco francese;
- 9 paesi stabilizzati su altre valute (il rand nel Sud Africa, la rupia in India, il dollaro australiano, il marco tedesco, il dollaro di Singapore e la lira italiana);
- 3 paesi stabilizzati sul SDR;
- 19 paesi stabilizzati su altri valori, tra cui la Repubblica Ceca, la Giordania, il Marocco, la Repubblica Slava e la Thailandia;
- 4 paesi, le cui valute mostrano una limitata flessibilità al dollaro;
- 10 paesi che formano lo SME: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna;
- 2 paesi con una maggiore flessibilità monetaria: il Cile e il Nicaragua;
- 44 paesi con una grande flessibilità, tra cui, Brasile, Cina, Croazia, Egitto, Grecia, Ungheria, Indonesia, Israele, Pakistan, Portogallo, Russia, Turchia, Ucraina;
- 55 paesi con monete indipendenti: Australia, Bolivia, Canada, India, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Filippine, Sud Africa, Svezia, Inghilterra, Stati Uniti, Zaire.

5.2 La convertibilità monetaria

Le clausole per un incoraggiamento del commercio multilaterale, furono inserite nell'Accordo sotto la pressione degli USA che guardavano alla restaurazione del commercio multilaterale come il principale obiettivo del Fondo. Senza l'approvazione del Fondo, pertanto, è proibito introdurre o mantenere restrizioni sulle transazioni internazionali, attuare misure discriminatorie e pratiche monetarie molteplici. I pagamenti per le transazioni comprendono anche trasferimenti come donazioni, regali e successioni.

Il Fondo deve ogni anno rivedere le restrizioni ancora in vigore e se trova uno stato che mantiene restrizioni inconcepibili con i principi del Fondo può dichiararlo ineleggibile all'uso delle risorse generali del Fondo.

Inizialmente solo pochissimi paesi accettarono gli obblighi di questo articolo (tra cui Panama e Guatemala).

Solo dopo il 1958 l'espansione del commercio multilaterale fu incoraggiato anche dall'Unione Europea e definitivamente nel 1961 10 paesi, tra cui Francia, Italia, Inghilterra e Germania dell'Ovest restaurarono la convertibilità.

Al 30 aprile 1996, 155 sono i paesi che hanno una valuta convertibile (tendenzialmente i più sviluppati). Il Consiglio Internazionale recentemente ha cercato di emanare nuovi articoli per estendere la giurisdizione oltre ai problemi valutari, anche ai movimenti di capitale.

5.3 Promozione di cooperazione internazionale

Il Fondo tiene regolarmente consultazioni con tutte le organizzazioni internazionali e regionali (specialmente con la Banca Mondiale) e con tutti i paesi che si avvantaggiano degli accordi sulla convertibilità.

Esperti interni o esterni vengono periodicamente assegnati ai paesi che richiedono assistenza in materia di politica monetaria, di cambio, fiscale, bancaria, finanziaria

Al Fondo è stato dato anche il compito di centralizzare ed espandere il suo programma di formazione: conducendo regolari corsi sull'analisi finanziaria e monetaria per i funzionari della Banca Centrale o per i Ministri Finanziari dei paesi membri.

(I corsi sono forniti in inglese, francese, spagnolo, arabo e russo.)

La cooperazione negli ultimi anni è divenuta più stretta. Le aree di attività sono stabilite da linee guida, formalizzate per la prima volta nel 1986 e da allora periodicamente riviste.

Una relazione di cooperazione è stata sviluppata tra il Fondo e la WTO (Organizzazione del commercio mondiale), su questioni di politica commerciale e di pagamenti, per consolidare i contenuti della riforma con "programmi supportati" dal Fondo.

Il Fondo ha anche attuato nel 1989 un programma operativo per lo sviluppo dell'ONU (un primo accordo tra il Fondo e l'ONU era stato concluso nel 1947).

5.4 Conservazione e aumento delle riserve

Nel caso di svalutazione o rivalutazione di una moneta, il valore in SDR della stessa mantenuta dal Fondo deve rimanere invariato (non si applica alle operazioni sui cambi).

Le altre clausole sono rivolte da un lato ad obbligare gli stati a ricomprare la loro moneta in SDR o altri valori stabiliti dal Fondo, dall'altro lato ad evitare, nello stesso tempo, deficit nella Bilancia dei pagamenti.

Il Fondo impone una commissione per qualunque acquisto dal Conto Generale delle Risorse, nel cambio con la propria valuta. Impone anche un prezzo di servizio per eventuali riserve e richiede periodiche commissioni di gestione sulle sue azioni in valuta. L'aliquota è fissata in proporzione al tasso di interesse degli SDR (3.88% il 29/4/96) e successivamente aggiustata.

Un'operazione particolare del Conto Generale delle Risorse è il riacquisto.

Quando la Bilancia dei pagamenti e la posizione delle riserve di uno stato migliorano, lo stesso deve riacquistare in proporzione le azioni del Fondo. Se il Paese si rifiuta può essere obbligato e la vendita viene fatta dal Fondo senza pregiudizio. La somma però può essere acquistata anche da più stati, in accordo con il Fondo. Prima del 1958 più del 90% delle vendite erano fatte in dollari USA. Ora la situazione è cambiata considerevolmente e le vendite in dollari USA rappresentano circa 1/3 delle vendite totali.

Rifornimenti e monete scarse. Allo scopo di rifornire le sue riserve, il Fondo può proporre ai membri di prestargli un ammontare delle loro valute. Il criterio per rifornire non è la "scarsità" della valuta (nel senso tradizionale del termine), ma il bisogno del Fondo di ottenere una quantità aggiuntiva di monete da usare in transazioni presenti o future.

Il Fondo può con il consenso degli Stati, la cui moneta scarseggia, acquistarla contro oro, prenderla in prestito dallo stesso Stato o da istituzioni terze.

Qualora la moneta rimanga insufficiente, il Fondo deve dichiararla "moneta scarsa". Una tale dichiarazione comporta per tutti gli Stati membri, previa consultazione col Fondo, la facoltà di im-

porre restrizioni temporanee alla libertà delle operazioni di cambio sulla moneta scarsa. Ma il Fondo si riserva di esercitare un potere di deroga a favore dei suoi membri in difficoltà temporanea.

Infine l'utilizzo di questa disposizione può anche essere uno strumento nei confronti degli Stati con un attivo della Bilancia dei pagamenti.

Accordi di prestito. Il sistema originariamente previsto in materia di stabilità dei cambi e di liberalizzazione dei pagamenti era stato concepito in maniera piuttosto rigida. Era prevista una riserva di mezzi internazionali di pagamenti liquidi messi a disposizione dagli Stati membri per correggere squilibri temporanei della Bilancia dei pagamenti.

Ogni Stato versava all'atto della sua ammissione al Fondo una quota, parte in oro (25%) ed il resto in moneta nazionale. Con l'entrata in vigore del secondo emendamento allo Statuto del Fondo, la quota viene espressa in diritti speciali di prelievo (ovvero, per gli Stati che non fanno parte del Dipartimento dei diritti speciali di prelievo, in moneta di altri Stati membri indicati nel Fondo). Le quote sono commisurate al peso economico di ogni Stato secondo calcoli particolari.

Ben presto il Fondo dovette porsi il problema di far fronte ad una penuria generalizzata degli strumenti di riserva ricorrendo ad accordi di prestito. Oggi il Fondo può prendere in prestito valuta da uno Stato membro ogni volta che ritenga necessaria la ricostruzione delle sue scorte.

In particolare vanno ricordati:

a) Gli Accordi generali di prestito - **GAB** - (General Arrangements to Borrow) disciplinati da una convenzione stipulata tra gli Stati industrializzati (Germania, Belgio, Canada, USA, Francia, Italia, Giappone, Olanda, Gran Bretagna, Svezia, Svizzera dal 1964).

Scopo degli accordi, rinnovati periodicamente, è quello di fornire al Fondo riserve addizionali nelle valute forti che risultano le più richieste per i pagamenti internazionali.

I prestiti erano riservati agli stati convenzionati in difficoltà temporanea; attualmente sono disponibili anche per interventi a favore dei Paesi esterni all'Accordo.

L'importanza di tale sistema di accordi non è soltanto finanziario, infatti gli Stati che lo hanno costituito (gruppo dei 10) si sono progressivamente organizzati in un centro decisionale autonomo (i voti non si calcolano in proporzione alle quote versate al Fondo, bensì in relazione ai contributi formati nell'ambito degli accordi di prestito: così ad esempio la posizione della CEE e del Giappone assume un diverso e più consistente rilievo nei confronti degli USA) che spesso impone le proprie decisioni agli organi ufficiali del Fondo.

b) Il cosiddetto "sportello petrolifero" (precedentemente definito).

c) Il cosiddetto "meccanismo Watterven". Attivo dal febbraio 1979, è costituito da prestiti elargiti da stati o da banche centrali di paesi industrializzati o esportatori di petrolio. I prestiti, di durata massima di 7 anni ad un tasso di mercato, vengono considerati una nuova forma di "sportello petrolifero" a condizione più severa.

Altre forme di finanziamento sono il Fondo Fiduciario ed il Fondo di Sovvenzione. Il primo viene alimentato con i proventi della vendita dell'oro; il secondo è costituito dai contributi volontari dei paesi esportatori di petrolio e dai paesi industrializzati.

Entrambi i Fondi hanno patrimoni separati da quello del Fondo Monetario, che è soltanto incaricato di assicurarne la gestione in qualità di mandatario.

Il **NAB** (Nuovo Accordo di Prestito) non rimpiazza il GAB. Entrato in vigore per un periodo di 5 anni dopo che hanno aderito tutti i potenziali partecipanti, rappresentanti non meno di 28.9 miliardi in SDR. L'Accordo è rinnovabile.

Vendite in oro. Quando nel 1971 il Presidente degli USA Nixon sospese la convertibilità del dollaro in oro (35\$ per oncia d'oro), il dollaro cessò di essere il punto di riferimento utile a calcolare il valore delle altre monete.

Il secondo emendamento allo Statuto spostò la metodologia per attuare l'obiettivo di stabilità della Bilancia dei pagamenti da un'ottica internazionale (tassi di cambio) ad un'ottica interna (attraverso i meccanismi e gli interventi dei singoli Stati).

Gli Stati poterono adottare: un sistema di fluttuazioni libere, di fluttuazioni congiunte (serpente monetario europeo prima, sistema monetario dopo), di collegamento ad un'altra moneta, di mantenimento del tasso di cambio in relazione a diritti speciali di prelievo per alcuni Stati africani.

Il Fondo può esercitare un diritto di controllo attraverso una "ferma sorveglianza" sulle politiche di cambio dei Paesi e con l'adozione di principi specifici atti a guidare gli stessi.

L'oro venne demonetizzato e il suo prezzo ufficiale venne abolito.

Furono aboliti i pagamenti obbligatori in oro, a favore dei pagamenti in diritti speciali di prelievo e in moneta liberamente utilizzabile.

Il Fondo fu così tenuto a vendere una parte dell'oro detenuta (1/6 a favore dei paesi in via di sviluppo più bisognosi, 1/6 è restituito agli Stati membri in proporzione alla loro quota e gli altri da destinare).

CAPITOLO SESTO - CONCLUSIONI

In cinquant'anni il Fondo ha rivestito un significativo ruolo nonostante i rilevanti cambiamenti politici ed economici che sono avvenuti in molte parti del mondo ed ha mantenuto una presenza effettiva al centro della politica monetaria internazionale e del sistema dei pagamenti.

La confusione e la manipolazione dei tassi di cambio hanno spesso impedito effettivi aggiustamenti della Bilancia dei pagamenti dei paesi membri. La recente espansione delle agevolazioni e di altri tipi di operazioni dovrebbe dare benefici soprattutto allo sviluppo dei paesi membri. Negli ultimi anni il Fondo sta guardando a nuove sfide. In ogni caso il suo ruolo rimarrà essenzialmente di "catalizzatore", cioè dovrà mobilitare risorse aggiuntive piuttosto che riposizionare le risorse già esistenti. Il forte indebitamento di alcuni paesi in via di sviluppo, la cui situazione non è sostanzialmente migliorata a causa di inadeguate e/o insufficienti supporti finanziari, è uno dei principali problemi che rimarrà in attesa di una soluzione nel prossimo futuro. Nell'ambito delle operazioni di riduzione dei debiti, la cooperazione con la Banca Mondiale diventerà strategica visto che queste operazioni rappresentano importanti elementi nella prospettiva di sviluppo finanziario di un paese. Un'ulteriore questione è il difficile compito di sostenere i paesi dell'Europa centrale e orientale per sviluppare economie basate su mercati aperti in tempi relativamente brevi.

